



# COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

Codice 44038

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

N. 112 DEL 17-10-2020

Reg. Generale n. 204 del 17-10-2020

**Oggetto: TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI - RUOLO PER LA RISCOSSIONE PRINCIPALE ANNO 2020**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VERIFICATO** che la componente I.U.C. che istituiva la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti territorialmente Competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che a seguito della conversione del DL 34/2020 con la legge 17/07/2020, n. 77, è stata ulteriormente rinviata al 30 settembre la scadenza per deliberare su IMU e TARI;

**DATO ATTO CHE** l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto quanto segue:

*"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;

**RITENUTO**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/09/2020, immediatamente eseguibile, si è disposto di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**DATO ATTO** che con il medesimo provvedimento del Consiglio Comunale n. 12/2020 si è disposto di definire in numero due rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2020, con le seguenti scadenze:

- **PRIMA RATA: scadenza 31-10-2020,**
- **SECONDA RATA: scadenza 16-12-2020**
- **PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE : scadenza 30/11/2020;**

**DATO ATTO** altresì che si è provveduto, nei termini di legge, all'inserimento del testo della suddetta deliberazione n. 12/2020 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

**RICORDATO** che questo Comune è uno dei più colpiti dagli eventi sismici 2016/2017 che hanno causato l'inagibilità di circa il 75% degli immobili siti nel territorio comunale per molti dei quali l'iter della ricostruzione ad oggi non si è concluso, situazione questa, che determina un importante minor gettito TARI;

**VISTA** la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione, con modificazioni del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ed  
Determinazione SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO n.112 del 17-10-2020

in particolare, l'art. 57, comma 4 in base al quale: "5. Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione fino ad un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, commi 639,667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Omissis";

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 26/09/2020 con cui si è disposta l'approvazione del bilancio di previsione 2020 ed il pluriennale 2020/2022;
- deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 26/09/2020 con la quale, tra l'altro, si è disposta l'assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle dotazioni finanziarie per l'anno 2020 sulla base delle disponibilità del bilancio esercizio finanziario corrente approvato con il sopra richiamato provvedimento del C.C. n.17/2020;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
- l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## D E T E R M I N A

Di fare proprie le premesse e le considerazioni sopra riportate;

Di approvare e rendere esecutivo il ruolo riguardante la riscossione della TARI, relativo all'anno 2020, come dall'elenco depositato presso l'ufficio tributi di questo Comune comprendente n. 395 utenze per un importo di € 35.070,00 così suddiviso:

- Tributo netto € 33.401,69
- Tributo provinciale 5% € 1.670,42

Di introitare la somma complessiva di €. 33.401,69 al cap. 51 "Tassa su rifiuti - TARI" codice 1.01.01.51.001 del bilancio di previsione 2020.

La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Petrocchi Romea

---

Il presente atto viene comunicato in data odierna alla Giunta Comunale.  
Lì 17-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Petrocchi Romea

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**REG.n.**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi dal 17/10/2020 al 01/11/2020  
Lì 17/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Petrocchi Romea

E' copia conforme all'originale.  
Lì 17/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Petrocchi Romea

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nessun reclamo è stato presentato contro lo stesso.  
Lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Petrocchi Romea